

Luigino Bottini

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Ph.D

info@luiginobottini.com - www.luiginobottini.com



Contitalia S.r.l.

Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

Circolare informativa 05/2024.

Chiavari, 21 marzo 2024.

Ai gentili Clienti

SPECIALE CONGRUITA' DELLA MANODOPERA NEI CANTIERI EDILI

La presente circolare viene inviata per ricordare nuovamente, come già fatto più volte presente ai clienti che operano nel settore edile, l'importanza dell'adempimento relativo al DURC di congruità **obbligatorio per ogni cantiere edile**, anche per interventi con **AGEVOLAZIONI FISCALI**.

Si rinnova pertanto a prestare la massima attenzione alla presente normativa.

L'articolo 29 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19 interviene

- con i commi 10-13, sul sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, introducendo sanzioni da applicare in caso di esito negativo della stessa;*
 - con i commi 7-9, in ordine alle conseguenze operative nei confronti delle aziende meritevoli in fase di ispezione. Infatti, nel caso un'ispezione si concluda favorevolmente senza riscontro di inadempienze, all'impresa viene rilasciato un attestato e successivamente la stessa viene iscritta nella cd. Lista di conformità INL che le permette per un periodo di 12 mesi di non subire ulteriori ispezioni inerenti agli stessi ambiti di accertamento, salvo quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.*
-

VERIFICA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA (CNCE)

Come si ricorderà, a partire dal 1° novembre 2021, al fine di contrastare l'irregolarità nei cantieri e il dumping contrattuale, è stato introdotto il c.d. **DURC di congruità**, uno **strumento di verifica** volto a **valutare se i costi della manodopera sono proporzionati all'incarico** (cfr. Aggiornamento [AP n. 393/2021](#)).

La verifica trova applicazione

- nell'ambito dei **lavori pubblici**, nonché
- nell'ambito dei **lavori privati** il cui valore sia pari o superiore a **70.000 euro**.



Il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e, il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza di manodopera sull'opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori.

L'**attestazione di congruità** è rilasciata su istanza dalla **Cassa Edile territorialmente competente entro 10 giorni dalla richiesta**.

Al fine di ottenere un'attestazione positiva è richiesto che siano soddisfatti i requisiti minimi sull'utilizzo manodopera, sanciti nella tabella allegata al DM [n. 143/2021](#), [che riporta le](#) percentuali minime di costo del lavoro da soddisfare nelle diverse lavorazioni dell'edilizia.

Qualora, a seguito delle verifiche, non sia possibile attestare la congruità, è previsto un **meccanismo di regolarizzazione** attivabile con apposito invito della Cassa edile di riferimento. Conseguentemente:

- se nel termine di 15 giorni, l'azienda **regolarizza** la propria posizione mediante versamento alla Cassa dell'importo necessario per raggiungere la percentuale di congruità stabilita, viene rilasciato il DURC di congruità;
- trascorsi inutilmente 15 giorni, l'**esito negativo della verifica** di congruità comporterà l'iscrizione dell'impresa alla Banca nazionale delle imprese irregolari che comporterà **esito negativo** nelle successive verifiche di regolarità contributiva volte al rilascio del **DURC online (DOL)** per l'impresa affidataria.




NOVITÀ

Il **DL n. 19/2024** interviene sulla materia, introducendo, all'art. 29, commi 10-13, **sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione** della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori.

Assenza di esito positivo della verifica dei lavori

In particolare, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione, con riferimento

- agli **appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro**: è **considerato** dalla stazione appaltante **ai fini della valutazione della performance** dello stesso responsabile. Ciò ha riflessi sia sulle progressioni di carriera, sia sul riconoscimento dei trattamenti economici accessori;
- agli **appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro**: comporta la **sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente**.



LISTA DI CONFORMITÀ (INL)



NOVITÀ

L'art. 29, commi 7-9, introduce un **meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni** della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, prevedendo l'iscrizione di tali datori di lavoro alla **Lista di conformità dell'Ispettorato nazionale del lavoro**, che viene appositamente istituita.


In particolare, nel caso in cui non emergano violazioni o irregolarità all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'INL rilascia un **attestato** al datore di lavoro.

Conseguentemente, previo consenso e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, il datore di lavoro viene iscritto in un apposito elenco informatico, denominato **Lista di conformità INL**, consultabile pubblicamente attraverso il sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L'attestato rilasciato e la conseguente iscrizione in tale elenco dell'impresa per la quale non risultino violazioni o irregolarità in fase di ispezione, permette alla stessa

- di **non essere sottoposta ad ulteriori accertamenti e verifiche**
- **per un periodo di 12 mesi** dalla data di iscrizione da parte dell'INL

in merito alle materie che siano state oggetto degli accertamenti, salvo comunque possibili verifiche circa il rispetto della normativa in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.

	In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.
--	---

Previo appuntamento lo Studio rimane a disposizione per eventuali informazioni specifiche.

Cordiali saluti

Dr. Luigino Bottini